II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un complemento all'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico causato da cadmio

COM(84) 673 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 6 dicembre 1984)

(85/C 16/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con la decisione 77/586/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977 (1), la CEE ha concluso la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, appresso denominata «convenzione chimica», nonché l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963, relativo alla commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, appresso denominata «commissione internazionale»;

considerando che, conformemente all'articolo 5 della convenzione chimica, la commissione internazionale propone dei valori limite per gli scarichi di alcune sostanze nelle acque superficiali del bacino del Reno mediante modifiche dell'allegato IV della convenzione chimica; che, conformemente all'articolo 14 della convenzione chimica, le parti contraenti debbono adottare tali modifiche all'unanimità affinché queste ultime possano entrare in vigore;

considerando che la commissione internazionale ha elaborato valori limite per il cadmio, presentandoli nella forma di una proposta integrativa all'allegato IV della convenzione chimica;

considerando che la direttiva 83/513/CEE (2) stabilisce i valori limite per gli scarichi di cadmio nell'ambiente idrico della Comunità; che tali valori sono identici a quelli previsti dalla proposta della commissione internazionale;

considerando la necessità che la Comunità, quale parte contraente delle convenzione chimica, adotti la suddetta proposta,

DECIDE:

Articolo 1

La proposta della commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, intesa ad integrare, per ciò che concerne il cadmio, l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, è adottata a nome della Comunità economica europea. Il testo della proposta è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica al governo della Confederazione elvetica l'avvenuta adozione, secondo le procedure stabilite dalla convenzione chimica, della proposta di cui all'articolo 1.

(1) GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 35.

(2) GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Proposta della commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, intesa ad integrare l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976

La commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, facendo riferimento alla convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976, considerando in modo particolare gli articoli 3, 4, 5 e 14 di tale convenzione, propone alle parti contraenti della convenzione di integrare, per ciò che concerne il cadmio, l'allegato IV della convenzione del 3 dicembre 1976 nel modo seguente:

Sostanza o gruppo di sostanze	Origine	Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza	Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza	Termine limite per gli scarichi esistenti	Osservazioni
1	2	3	4	5	6
Cadmio	1. Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico	0,2 milligrammi cadmio per litro di scarico quale media mensile		1. 1. 1989	(1), (2), (3), (4)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,3 milligrammi di cadmio per litro di scarico		1. 1. 1986	
	2. Produzione dei composti di cadmio	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(5)	1. 1. 1989	(1), (2), (3)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	
	3. Produzione di pigmenti	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(5)	1. 1. 1989	(1), (2), (3)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,3 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	
	4. Produzione di stabilizzanti	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(5)	1. 1. 1989	(1), (2), (3)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	

Sostanza o gruppo di sostanza	Origine	Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza	Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza	Termine limite per gli scarichi esistenti	Osservazioni
1	2	3	4	5	6
Cadmio *(segue)*	5. Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(5)	1. 1. 1989	(1), (2), (3)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 1,5 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	
	6. Galvanostegia	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(5)	1. 1. 1989	(1), (2), (3), (6)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,3 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	
	7. Fabbricazione dell'acido fosforico e/o di concimi fosfatici a partire da roccia fosfatica				(1), (2), (3), (7)

Se del caso, la commissione internazionale proporrà, in una fase successiva, i valori limite per altri settori industriali. Nel frattempo i governi fisseranno in modo autonomo, conformemente agli articoli 3 e 4 della convenzione, le norme di emissione per il cadmio. Tali norme devono tener conto dei più perfezionati tra i mezzi tecnici disponibili e non possono essere meno rigorose del valore limite più comparabile fra quelli previsti nella tabella di cui sopra.

In ottemperanza agli articoli 14 e 19 della convenzione, le disposizioni contenute nella tabella di cui sopra entreranno in vigore dopo essere state adottate all'unanimità dalle parti contraenti della convenzione.

Le parti contraenti notificheranno l'adozione al governo della Confederazione elvetica, il quale accuserà ricevuta di tali dichiarazioni.

(1) I valori limite riportati nelle colonne precedenti si riferiscono alla determinazione del tenore di cadmio in un campione non filtrato e si applicano al tenore complessivo di cadmio di tutti gli scarichi derivanti dal processo di produzione e provenienti dal sito dell'impianto produttivo.

Qualora le acque reflue vengano trattate in uno stabilimento per l'eliminazione del cadmio situato al di fuori del sito dell'impianto di produzione, i governi possono ammettere l'applicazione agli scarichi dei valori limite al momento dell'uscita da tale stabilimento.

(2) I valori limite giornalieri si ottengono raddoppiando i valori limite mensili di cui alle colonne precedenti.

Per i metodi di misura, di analisi e di campionamento si vedano le raccomandazioni formulate dalla commissione internazionale il 20 giugno 1983 a Lussemburgo.

(3) Nei settori industriali dove i valori limite sono espressi tal volta in concentrazione masssima e tal volta in quantità massima devono venir applicati entrambi questi valori. Tuttavia le autorità competenti possono autorizzare norme di emissione superiori al valore limite vigente, espresso in concentrazione massima, a patto che si verifichino le due condizioni seguenti:

— il volume delle acque reflue scaricate viene fortemente ridotto in seguito all'adozione di misure specifiche di economia idrica; e

— il valore limite espresso in quantità massima di cadmio viene rispettato.

(4) Quanto al settore industriale 1, dove esistono solamente valori limite espressi in concentrazione massima, i governi comunicano alla commissione internazionale, almeno una volta ogni due anni, i dati relativi alle quantità medie mensili di cadmio per t di cadmio prodotto effettivamente scaricate dai diversi rami del settore industriale 1, al fine di individuare e stabilire per il futuro dei valori limite, espressi in concentrazione massima, che possano entrare in vigore il 1° gennaio 1989.

(5) È impossibile, per il momento, fissare i valori limite espressi in quantità massima. Eventualmente, la commissione internazionale potrà proporre questi valori conformemente all'articolo 5 della convenzione. Qualora la commissione internazionale non proponga valori limite varranno i valori espressi in quantità massima la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 1986.

(*) I governi possono sospendere fino al 1° gennaio 1989 l'applicazione dei valori limite per gli stabilimenti che scaricano meno di 10 kg di cadmio all'anno e le cui vasche di galvanostegia abbiano complessivamente un volume inferiore a 1,5 m^3, qualora ciò sia reso assolutamente necessario da ragioni tecniche o amministrative.

(7) Il tenore di cadmio negli scarichi del settore industriale 7 può essere fortemente ridotto smaltendo i rifiuti contenenti cadmio, i quali devono venir rimossi dalle acque reflue ogni qualvolta ne sia possibile l'interramento o il riciclo senza causare rischi maggiori per l'ambiente. Peraltro, a causa delle condizioni locali, un simile smaltimento non è sempre possibile attualmente; perciò i metodi tecnici per l'estrazione del cadmio dai rifiuti, seppur validi economicamente, non possono venir utilizzati in questo caso. Per il settore industriale 7 non è stato dunque fissato alcun valor limite; ma, viste le ingenti quantità di cadmio scaricate da questo settore, la commissione internazionale intende presentare quanto prima, cioè appena questi metodi saranno utilizzabili, una proposta concernente i valori limite per tale settore. Nel frattempo i governi, conformemente agli articoli 3 e 4 della convenzione, fissano autonomamente le norme di emissione per il cadmio, basandosi tra l'altro sui mezzi più idonei a disposizione per lo smaltimento dei rifiuti contenenti tali sostanze. Per i nuovi scarichi si esige l'eliminazione di tali rifiuti dalle acque reflue.